

Legge 23 dicembre 1998 n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(GU 29 dicembre 1998 n. 302 SO)

Capo II - Disposizioni in materia di imposte indirette

Art. 7 - Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali

1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire a qualsiasi titolo entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa un'altra casa di abitazione non di lusso in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis all'art 1 della tariffa parte I allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore in ogni caso all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina ovvero per l'intero importo dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1993.

6. Resta fermo quanto disposto dall'art 3 comma 152 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria conseguenti alla attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5 sono determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'art 17 comma 4-bis della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni.

L'art 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463 è abrogato.

8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art 13 al comma 1 dopo la parola: «richiesta» sono inserite le seguenti: «salvo quanto disposto dall'art 17 comma 3-bis,»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo quanto disposto dall'art 17 comma 3-bis.»;

9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art 2 del DL 7 febbraio 1985 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso.